

Allegato n. 1

Calcolo dell'aumento pensione INVCIV previsto dall'art. 67 della Legge N. 448 del 1998 (Circ. INPS N. 147/2019, Allegato 2 Tabella L pag. 28) Requisiti richiesti:

- a) status visivo: cecità totale e parziale
- b) età: nati prima del 1° gennaio 1931 - ciechi totali ricoverati (fasce 6, 11) e ciechi parziali (fasce 8, 12, 13, 16 e 17)
- c) limite reddito: se pensionato solo, il limite di reddito deve essere inferiore a Euro 3.816,80; se pensionato coniugato, il limite reddituale familiare deve essere inferiore a Euro 15.863,98*
(* Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
- d) aumento: di Euro 72,58 mensili, che si riducono proporzionalmente, se pensionato solo fino al limite di reddito di Euro 4.760,34, se pensionato coniugato fino al limite di reddito di Euro 16.824,46.

- a) status visivo: cecità totale
- b) età: nati prima del 1° gennaio 1931 - ciechi totali non ricoverati (fasce 7 e 10)
- c) limite reddito: se pensionato solo, il limite di reddito deve essere inferiore a Euro 3.816,80; se pensionato coniugato, il limite reddituale familiare deve essere inferiore a Euro 15.863,98 (*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
- d) aumento: di Euro 56,02 mensili, che si riducono proporzionalmente, se pensionato solo fino al limite di reddito di Euro 4.760,34, se pensionato coniugato fino al limite di reddito di Euro 16.824,46.

- a) status visivo: cecità totale e parziale
- b) età: ultrasessantacinquenni nati dopo il 31 dicembre 1930 - ciechi totali e ciechi parziali (fasce 6,7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17)
- c) limite reddito: se pensionato solo, fino a Euro 4.868,24; se pensionato coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a Euro 10.846,03* (*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
- d) diminuzione a Euro 72,58 mensili, che si riducono proporzionalmente, se pensionato solo fino al limite di reddito di Euro 5.811,78, se pensionato coniugato fino al limite di reddito di Euro 11.789,57.

Aumento della pensione INVCIV previsto dall'art. 70, comma 6, della Legge 388/2000- Finanziaria 2001 (Circ. INPS N. 147/2019, Allegato 2, Tabella M4 pag. 35) Requisiti richiesti:

- a) status visivo: cecità totale e cecità parziale (fasce 6,7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17)
- b) età minima: non è previsto alcun limite di età
- c) limite reddito: se pensionato solo, Euro 6.112,08; se pensionato coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a Euro 12.807,99* (*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
- d) aumento di Euro 10,33 mensili. L'aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito.

Incremento al milione previsto dall'art. 38 della Legge 448/2001 - Finanziaria 2002, modificato dall'art. 5, comma 5, della Legge N. 127/2007) (Circ. INPS N. 147/2019, Allegato 2, Tabella M5 pp. 36-40) I soggetti pensionati particolarmente indigenti possono richiedere un aumento mensile della pensione INVCIV fino ad un massimo di Euro 651,51.

Requisiti richiesti:

- d) status visivo: cecità totale e cecità parziale
- e) età minima: per i ciechi totali 60 anni (fasce 6,7,10 e 11), per i ciechi parziali 70 anni (fasce 8, 12, 13, 16 e 17)
- f) limite reddito: se pensionato solo, Euro 8.469,63; se pensionato coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a Euro 14.447,42* (*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.

Modalità di calcolo:

L'entità dell'erogazione, che va valutata caso per caso, sarà tale da portare in ogni caso la pensione INVCIV dell'interessato alla cifra complessiva di Euro 651,51 mensili.

Al fine di agevolare la valutazione, sono di seguito riportate le principali casistiche che potrebbero presentarsi in Sezione:

Ad es.

il cieco totale ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 6, 11), solo e con reddito basso percepirà una somma aggiuntiva mensile di Euro 364,70, oltre alla pensione di Euro 286,81, per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.469,63 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 286,81, il calcolo sarà il seguente: Euro 286,81 + somma aggiuntiva di Euro 364,70 = totale mensile di Euro 651,51 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.469,63); il cieco totale ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 6, 11), coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 364,70, oltre alla pensione di Euro 286,81, che concorrerà al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.447,42 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 286,81 e la moglie è titolare di assegno sociale (che per il 2020 è pari a Euro 459,83), il calcolo sarà il seguente: Euro 286,81 + somma aggiuntiva di Euro 364,70 = totale personale mensile di Euro 651,51 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all'assegno sociale di Euro 459,83 della moglie sempre per 13 mensilità darà un reddito familiare annuale di Euro 14.447,42);

il cieco totale non ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 7, 10), solo e con un reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 341,34, oltre alla pensione di Euro 310,17, per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.469,63 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 310,17, il calcolo sarà il seguente: Euro 310,17 + somma aggiuntiva di Euro 341,34 = totale mensile di Euro 651,51 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.469,63); il cieco totale non ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 7, 10), coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 341,34, oltre alla pensione di Euro 310,17, per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.447,42 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 310,17 e la moglie è titolare di assegno sociale (che per il 2020 è pari a Euro 459,83), il calcolo sarà il seguente: Euro 310,17 + somma aggiuntiva di Euro 341,34 = totale personale mensile di Euro 651,51 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all'assegno sociale di Euro 459,83 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di Euro 14.447,42).

il cieco totale ricoverato ultrasessantacinquenne (fasce 6, 11) e il cieco parziale ultrasessantenne (fasce 8, 12, 13, 16 e 17), soli e con reddito basso percepiranno una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 292,12, oltre alla pensione di Euro 359,39 [data da Euro 286,81 INVCIV+ Euro 72,58 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.469,63 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 286,81, incrementata di Euro 72,58 per l'applicazione dell'art. 67 della Legge N. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: Euro 359,39 + somma aggiuntiva di Euro 292,12 = totale mensile di Euro 651,51 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.469,63); il cieco totale ricoverato ultrasessantacinquenne (fasce 6, 11) e il cieco parziale ultrasessantenne (fasce 8, 12, 13, 16 e 17), coniugati e con reddito familiare basso percepiranno una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 292,12, oltre alla pensione di Euro 359,39 [data da Euro 286,81 INVCIV+ Euro 72,58 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.447,42 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 286,81, incrementata di Euro 72,58 per l'applicazione dell'art. 67 della Legge N. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2020 è pari a Euro 459,83), il calcolo sarà il seguente: Euro 359,39 + somma aggiuntiva di Euro 292,12 = totale mensile di Euro 651,51 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all'assegno sociale di Euro 459,83 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di Euro 14.447,42).

il cieco totale non ricoverato nato prima del 1 gennaio 1931 (fasce 7, 10), solo e con un reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 285,32, oltre alla pensione di Euro 366,19 [data da Euro 310,17 INVCIV+ Euro 56,02 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite

reddituale personale annuale di Euro 8.469,63 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 310,17, incrementata di Euro 56,02 per l'applicazione dell'art. 67 della Legge N. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: Euro 366,19 + somma aggiuntiva di Euro 285,32 = totale mensile di Euro 651,51 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.469,63); il cieco totale non ricoverato nato prima del 1 gennaio 1931 (fasce 7, 10), coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 285,32, oltre alla pensione di Euro 366,19 [data da Euro 310,17 INVCIV+ Euro 56,02 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.447,42 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 310,17, incrementata di Euro 56,01 per l'applicazione dell'art. 67 della Legge N. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2020 è pari a Euro 459,83), il calcolo sarà il seguente: Euro 366,19 + somma aggiuntiva di Euro 285,32 = totale personale mensile di Euro 651,51 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all'assegno sociale di Euro 459,83 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di Euro 14.447,42).

il cieco totale non ricoverato ultrasessantacinquenne nato dopo il 31 dicembre 1930 (fasce 7, 10), solo e con un reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 268,76, oltre alla pensione di Euro 382,75 [data da Euro 310,17 INVCIV+ Euro 72,58 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.469,63 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 310,75, incrementata di Euro 72,58 per l'applicazione dell'art. 67 della Legge N. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: Euro 382,75 + somma aggiuntiva di Euro 268,76 = totale mensile di Euro 651,51 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.469,63); il cieco totale non ricoverato ultrasessantacinquenne nato dopo il 31 dicembre 1930 (fasce 7, 10), coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 268,76, oltre alla pensione di Euro 382,75 [data da Euro 310,17 INVCIV+ Euro 72,58 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.447,42 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 310,17, incrementata di Euro 72,58 per l'applicazione dell'art. 67 della Legge N. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2020 è pari a Euro 459,83), il calcolo sarà il seguente: Euro 382,75 + somma aggiuntiva di Euro 268,76 = totale personale mensile di Euro 651,51 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all'assegno sociale di Euro 459,83 della moglie sempre per 13 mensilità darà un reddito familiare annuale di Euro 14.447,42).

Il reddito della pensione INVCIV, oltre agli aumenti INVCIV (ex art. 67 della Legge N. 448 del 1998, ex art. 70, comma 6, della Legge 388/2000 o per l'incremento INVCIV al milione), si somma anche ad eventuali altri redditi personali, se percepiti dal pensionato. Fondamentale ai fini della percezione della somma aggiuntiva, il cui importo va a concorso fino al raggiungimento del limite previsto, è il rispetto dei limiti reddituali che, si ribadiscono, sono per l'anno 2020: di Euro 8.469,63 se il pensionato fa nucleo familiare a se stante, e di Euro 14.447,42 se coniugato.

Ad. es., se le fonti di reddito di un soggetto cieco totale ultrasessantenne (fasce 6,7,10 e 11) o cieco parziale ultrasessantenne (fasce 8, 12, 13, 16 e 17) - nucleo familiare a se stante - sono la pensione INVCIV e altri Redditi da Pensionato (RP), il calcolo sarà il seguente: Pensione INVCIV + eventuali maggiorazioni INVCIV o sociali + RP + somma personale aggiuntiva X a concorso= totale mensile di Euro 651,51 che per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.469,63.

Analogo calcolo se coniugato, per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.447,42.

Per ottenere gli aumenti della pensione INVCIV, non automatici (calcolo dell'aumento INVCIV previsto dall'art. 67 della Legge N. 448 del 1998, calcolo dell'aumento INVCIV previsto dall'art. 70, comma 6, della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001), l'incremento INVCIV al milione) nonché per richiedere altre tipologie di maggiorazioni sociali non collegate alle prestazioni per invalidità civile (Circ. INPS N. 147/2019, Allegato 2), l'interessato potrà presentare all'INPS di riferimento territoriale apposita istanza di Ricostituzione documentale della propria pensione INVCIV, anche tramite via patronale, allegando le ultime dichiarazioni reddituali e, ad ogni buon conto, anche copia del verbale di cecità civile.

Infine, per le detrazioni d'imposta per familiari a carico si prenda visione sempre dell'Allegato 2 della circolare INPS N. 147 dell'11/12/2019, Tabella N pag. 41 e successive (ad es. per ogni figlio portatore di handicap).